

## ACCORDO QUADRO

*per l'applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro – (ILG) al Programma sperimentale di stoccaggio geologico di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) denominato “CCS Ravenna Fase 1” nel complesso di stoccaggio individuato dal livello esaurito PL2-C del campo Porto Corsini Mare Ovest (PCMW) - denominato “PCMW CCS” - nell'ambito dell'area in concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “A.C26.EA” (di seguito “Accordo”)*

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLE SICUREZZA ENERGETICA, DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA (“DGIS”)** in persona del Direttore Generale Dott.ssa Marilena Barbaro;

e

**LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, ASSESSORATO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE (“REGIONE”)** in persona del Vicepresidente – Assessore Irene Priolo;

e

**IL COMUNE DI RAVENNA (“COMUNE”)**, in persona del Sindaco *pro-tempore* Michele De Pascale;

e

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (“INGV”)**, in persona del Presidente *pro-tempore* Prof. Carlo Doglioni;

e per accettazione

**L'ENI S.P.A. (“ENI”)**, in persona del Procuratore Ing. Manfredi Giusto;

### **Premesso che**

1. In forza dell'art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, il “*Ministero della Transizione Ecologica*” è stato ridenominato in “*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*” (“**MASE**”);
2. A seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, l'allora denominato Ministero dello Sviluppo Economico (oggi denominato MASE), per quanto di propria competenza in materia di attività

estrattive, ha pubblicato, in data 24 novembre 2014, il documento “*Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche*” di sottosuolo (“**ILG**”), redatto da un gruppo di lavoro costituito da enti di ricerca, mondo accademico e pubbliche amministrazioni, istituito e coordinato dal MiSE stesso;

3. In base a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, rubricato “*Monitoraggi*” del Decreto dell’allora Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016 recante “*Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale*”, gli ILG sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell’applicazione dei programmi di monitoraggio sia nell’ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, mediante una progressiva applicazione.

### **Considerato che**

1. Al fine di garantire l’assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi e per meglio assicurare l’indipendenza del soggetto preposto al monitoraggio rispetto al Titolare della concessione (nel caso di questo Accordo: “Titolare dell’autorizzazione”), gli ILG (Cap. 2) prevedono l’istituzione presso il MASE di un apposito fondo, alimentato dai concessionari, con cui il MASE stesso potrà curare direttamente l’affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche (cfr. Cap. 2);

2. Nelle more dell’adozione del fondo finalizzato all’affidamento diretto dei monitoraggi da parte del MASE, gli ILG (cfr. cap. 9.1) prevedono anche una soluzione transitoria alternativa in base alla quale il MASE – DGIS, e più in generale, l’Autorità competente nella gestione, nell’analisi e nell’utilizzo dei dati dei monitoraggi, si rivolga, per l’analisi, l’interpretazione e l’utilizzo dei dati dei monitoraggi e per i controlli dei monitoraggi stessi, alla *Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM)*, di cui al successivo comma 8, quale soggetto tecnico/scientifico altamente qualificato, nominato di volta in volta per ciascuna concessione.

3. La SPM è definita dagli ILG quale soggetto tecnico-scientifico, competente in materia di progettazione di reti di monitoraggio, raccolta, interpretazione e analisi dei dati, cui vengono conferiti dall’Amministrazione competente compiti di raccolta e analisi dei dati di monitoraggio e di affiancamento all’Amministrazione nelle valutazioni conseguenti, con possibilità di effettuare anche la progettazione delle reti.

4. Con il **Decreto Ministeriale 26 gennaio 2023** di questa Direzione Generale, pubblicato sul BUIG - Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LXVII, n. 1 -31 gennaio 2023, per la Società ENI, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, commi 3 e 8, art. 11, art. 12, comma 8, art. 14, comma 1 e art. 16, comma 12 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e s.m.i., è stato autorizzato il progetto finalizzato allo svolgimento di un programma sperimentale di stoccaggio geologico di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) denominato "CCS Ravenna Fase 1", per un volume di 25.000 t/a e durata di iniezione pari ad un massimo di due anni - pertanto inferiore alle 100.000 tonnellate - nel complesso di stoccaggio individuato dal livello esaurito PL2-C del campo Porto Corsini Mare Ovest (PCMW) - denominato "PCMW CCS" - nell'ambito dell'area in concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "A.C26.EA". Lo stesso D.M. prevede all'art. 3, comma 1, lettera c, che la Società ENI è tenuta ad *"adempiere alle prescrizioni e/o raccomandazioni impartite nell'ambito dei pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, e riportati nell'Appendice"*. In particolare, l'Allegato 1 della predetta Appendice - a seguito di parere predisposto dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto ("Comitato ETS"), prot. n. 34769 del 21.10.2022, - prescrive, tra l'altro, che:

- relativamente al monitoraggio della microsismicità (par. 9.1 prescrizione n. 6) *"il Gestore deve realizzare una rete microsismica considerando stime realistiche del rumore sismico di fondo alle stazioni e stime aggiornate delle prestazioni locali della Rete Nazionale. Il monitoraggio dovrà essere svolto secondo le prescrizioni degli "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" (I.L.G.) emesso il 24 novembre 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), con particolare riferimento a quanto previsto al Cap 9 delle medesime linee guida e di includere, in via sperimentale, dati della fibra ottica DAS tra quelli del monitoraggio microsismico. Dovrà inoltre essere realizzato un monitoraggio preventivo all'inizio delle attività, per poter verificare le condizioni non perturbate (prescrizione ante operam)";*
- relativamente al monitoraggio delle deformazioni del suolo (par. 9.2 prescrizione n. 7): *"il Gestore dovrà installare nuove stazioni GNSS, parte offshore, su ogni piattaforma esistente, attualmente priva di tale strumentazione e compresa nel raggio del Dominio Esteso di cui agli I.L.G., in particolare sulla piattaforma PCWA ubicata a circa 1 Km dalla piattaforma PCWC, al fine di seguire meglio le deformazioni in corrispondenza del giacimento di stoccaggio della CO<sub>2</sub>. Il Gestore, inoltre, dovrà installare due nuove stazioni GNSS (+ SAR corner reflector) all'interno del Dominio esteso, parte onshore. Tutte le installazioni devono essere realizzate al più presto, subito*

*a valle del conseguimento dell'autorizzazione del programma sperimentale di stoccaggio, per consentire di misurare eventualmente le potenzialmente piccole variazioni di trend dovute all'inizio dello stoccaggio. Per quanto riguarda la misura di livellazione, il Gestore dovrà effettuare subito dopo il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio una misura delle linee. Il Gestore dovrà realizzare il monitoraggio secondo le indicazioni degli "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" (ILG) emesso il 24 novembre 2014 dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), con particolare riferimento a quanto previsto al Cap 9 delle medesime linee guida. Il piano di monitoraggio delle deformazioni del suolo dovrà essere integrato, prima dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti, con una descrizione del sistema decisionale per la gestione del monitoraggio, conformemente a quanto indicato dal Capitolo 9 delle suddette Linee Guida, in particolare nei punti 9.2, 9.3, 9.4";*

- *in tema di caratterizzazione del complesso di stoccaggio (par. 7.3 prescrizione n. 2): "Come limite massimo della pressione a fondo pozzo PCMW30DB (riferimento quota top del livello PL2-C prevista a 2.971,6 m s.s.l.), il Gestore non dovrà superare il valore di 12MPa (120bar circa). Il Gestore dovrà posizionare a fondo pozzo PCMW30DB (riferimento quota top del livello PL2-C prevista a 2.971,6 m s.s.l.) strumentazione dedicata alla rilevazione in continuo di pressione e temperatura del fluido iniettato."*

5. In data 2 marzo 2023 la DGIS del MASE ha approvato l'invito alla manifestazione di interesse allo svolgimento di incarico in qualità di SPM per il Programma sperimentale di stoccaggio geologico di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) denominato "CCS Ravenna Fase 1" individuato dal livello esaurito PL2-C del campo Porto Corsini mare Ovest (PCWM) – denominato "PCWM CCS" – nell'ambito dell'area in concessione di coltivazione di idrocarburi "A.C26.EA" (<https://unmig.mase.gov.it/invito-alla-manifestazione-di-interesse-allo-svolgimento-di-incarico-in-qualita-di-struttura-preposta-al-monitoraggio-spm-nel-complesso-di-stoccaggio-denominato-pcmw-ccs-nellambito-dell/>). L'avviso di avvenuta pubblicazione dell'invito sul sito del Ministero è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale al n. 62 in data 14 marzo 2023.

6. A seguito della manifestazione di interesse pervenuta al MASE in esito al predetto invito pubblico, la Commissione CIRM del MASE nella riunione dell'8 giugno 2023 (verbale prot. n. 105471 del 28.06.2023) ha espresso parere favorevole alla designazione di INGV come SPM per il Programma sperimentale di stoccaggio "CCS Ravenna Fase 1", con la specifica di "richiedere comunque all'SPM di migliorare le proprie prestazioni/requisiti laddove necessario e opportuno, in base alla specificità del progetto oggetto di monitoraggio".

7. Tale designazione è stata comunicata con nota della DGIS – Div. V del 12 luglio 2023 ai firmatari del presente Accordo, che ne hanno preso atto.

8. Visto il **Decreto Ministeriale 18 ottobre 2023**, ai sensi dell'art. 8, comma 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e s.m.i., si prende atto della modifica della prescrizione n. 2 del parere del Comitato ETS ovvero ***“incremento da 120 bar a 240 bar del limite alla pressione a fondo pozzo nel livello PL2-C del campo Porto Corsini Mare Ovest (PCMW), citato nelle premesse, a condizione che il proponente: I) trasmetta a questa Amministrazione, con frequenza mensile e per tutta la durata del progetto, il profilo dell'andamento delle portate di CO2 iniettata, nonché delle pressioni di giacimento e di fondo pozzo su base giornaliera; II) comunichi tempestivamente eventuali deviazioni rilevanti rispetto alle condizioni operative di progetto simulate”***.

9. Visto il **Decreto Ministeriale 6 dicembre 2023**, ai sensi dell'art. 8, comma 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e s.m.i., si prende atto della modifica della prescrizione n. 7 del parere del Comitato ETS ovvero ***“previsione della riduzione del numero di nuove stazioni GNSS offshore, alle sole 2 nuove stazioni GNSS sulle piattaforme idonee ad alloggiare la prevista strumentazione, ovvero le piattaforme "PCW T" e "Agostino C", escludendo l'installazione di stazioni su piattaforme prossime ad esse o a piattaforme già strumentate.”***;

10. Considerato che il Comitato ETS nel parere di ottobre 2023 redatto per l'istruttoria funzionale al predetto D.M. 6 dicembre 2023 ha chiarito che ***“il sistema decisionale [Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM)] debba essere operativo prima dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti. La presenza di un documento di riferimento, prima dell'entrata in esercizio delle attività di iniezione di CO2 in giacimento, è una condizione necessaria per garantire l'avvio in sicurezza delle operazioni di stoccaggio del fluido iniettato. Ciò non toglie che il sistema decisionale possa essere perfezionato successivamente all'entrata in esercizio dei nuovi impianti, a seguito dei nuovi dati di monitoraggio acquisiti progressivamente nel tempo”***.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

ai fini del proseguimento delle attività di concreta applicazione, anche con eventuali modifiche/adattamenti degli ILG al Programma sperimentale di stoccaggio “CCS Ravenna Fase 1”, il MASE, la REGIONE, il COMUNE, l'INGV e per accettazione il Titolare all'autorizzazione (di seguito per brevità congiuntamente le **“Parti”**),

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Validità delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il ruolo di SPM per l'applicazione del presente Accordo è attribuito all'INGV.

### **Articolo 2**

#### **(Finalità)**

1. Il presente Accordo disciplina le modalità di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla premessa 4, per quanto di rispettiva competenza, da parte del Titolare dell'autorizzazione (di seguito "Titolare") che lo sottoscrive per accettazione e presa d'atto di quanto contenuto. In particolare, l'Accordo viene stipulato allo scopo di applicare il monitoraggio previsto dagli ILG al Programma sperimentale di stoccaggio "CCS Ravenna Fase 1", anche al fine di perfezionare gli ILG stessi e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento degli stessi.

### **Articolo 3**

#### **(Applicazione)**

1. L'applicazione del monitoraggio previsto dagli ILG al Programma sperimentale di stoccaggio "CCS Ravenna Fase 1", prevede le seguenti fasi:

PARTE AMMINISTRATIVA (totale 120 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo):

- a) realizzazione del quadro economico dei costi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, ai sensi degli ILG, da redigersi da parte della SPM, entro 45 giorni dalla firma dell'Accordo, da presentare in CIRM per il parere di congruità economica;
- b) esito della disamina in CIRM, entro ulteriori 45 giorni dalla ricezione del documento di cui alla lettera a);

- c) firma dei protocolli di cui all'art. 9, comma 4 del presente Accordo, entro 30 giorni dall'approvazione in CIRM se con esito positivo, per la definizione delle modalità di trasferimento degli oneri finanziari;

PARTE TECNICA:

- d) realizzazione a carico del Titolare delle reti di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo e del rilevamento delle pressioni di poro per la rispondenza alle prescrizioni del Comitato ETS richiamate dall'Allegato 1 dell'Appendice al D.M. 26 gennaio 2023 e s.m.i.;
- e) verifica e validazione delle reti di monitoraggio di cui al punto d) del presente articolo da parte della SPM nei tempi tecnici necessari;
- f) Analisi degli studi presenti e monitoraggio per l'ottenimento dei valori di fondo dei parametri da monitorare e per la definizione del documento di cui alla successiva lettera prevedendo una durata minima ritenuta congrua dalla SPM secondo le indicazioni del parere del Comitato ETS richiamato dal D.M. 26 gennaio 2023 e s.m.i.;
- g) definizione dei valori di fondo dei parametri da monitorare di cui alla lettera precedente e redazione da parte della SPM, con la collaborazione dei soggetti previsti ("*...il Concessionario, l'UNMIG, la Regione e, ove ricorra, il MATTM*", Cap. 9.1 ILG), del "*Documento di Gestione Operativa dei Monitoraggi*" ("**DGOM**") riportato al Cap. 9 degli ILG con riferimento a quanto stabilito nel Programma sperimentale in parola. Trattandosi specificatamente di attività offshore di nuova realizzazione, unica in Italia, e dato il carattere innovativo anche per quanto riportato negli ILG, il DGOM secondo le indicazioni del parere del Comitato ETS richiamato dal D.M. 26 gennaio 2023 e s.m.i., dovrà essere elaborato entro 30 giorni dalla data della firma dell'Accordo e dovrà essere perfezionato su proposta della SPM in seguito all'acquisizione di nuovi dati sismici.

#### **Articolo 4**

##### **(Durata)**

1. L'attività di monitoraggio effettivo di cui al presente Accordo inizia alla data di sottoscrizione dei protocolli di cui al successivo art. 9, comma 4.

2. L'attività di monitoraggio è da effettuare fino al massimo della durata per come prevista dal Programma sperimentale approvato con Decreto Ministeriale 26 gennaio 2023 ed eventuali s.m.i. nell'area di indagine definita dal DGOM.
3. Il presente Accordo decorre a partire dalla sua sottoscrizione e rimane efficace per tutta la durata dell'attività di monitoraggio. L'Accordo potrà essere aggiornato e rivisto su motivato parere espresso dal Comitato definito all'art. 5, anche al fine dell'implementazione degli adempimenti normativi.

## **Articolo 5**

### **(Comitato)**

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, viene istituito il "Comitato" composto:
  - a) da una rappresentanza della DGIS con diritto di un solo voto di Ente;
  - b) da una rappresentanza della REGIONE, con diritto di un solo voto di Ente;
  - c) da una rappresentanza del COMUNE con diritto di un solo voto di Ente;
  - d) da una rappresentanza della SPM con diritto di un solo voto di Ente;
  - e) da una rappresentanza di ENI con diritto di un solo voto di Ente.

I nominativi della rappresentanza di ciascun Ente vengono comunicati contestualmente all'atto della firma del presente Accordo.

2. Il Comitato si insedia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
3. Il Comitato, successivamente, si riunisce almeno una volta ogni sei mesi durante il periodo di validità del presente Accordo (art. 4, commi 2 e 3).
4. Il Comitato, oltre a quanto previsto negli ulteriori articoli del presente Accordo, ha i seguenti compiti:
  - a) redige e approva il regolamento sul proprio funzionamento entro 30 giorni dalla riunione di insediamento del Comitato (art. 5, comma 2) e valuta periodicamente che l'attività di monitoraggio sia condotta in base a quanto previsto dagli ILG e tenendo conto di quanto riportato nelle premesse del presente Accordo;



- b) redige e approva il “*Protocollo di trasmissione dati*” di cui all’art. 8, comma 2, del presente Accordo entro 30 giorni dalla riunione di insediamento del Comitato (art. 5, comma 2);
  - c) approva il Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) entro e non oltre un ulteriore mese a partire dalla notifica da parte della SPM;
  - d) segue i monitoraggi e i risultati degli stessi, riportati nella Relazione semestrale redatta dalla SPM, di cui all’art. 6, comma 2, lettera e), la cui distribuzione e pubblicazione avviene a seguito della sua condivisione.
5. Il Comitato resta in carica per l’intera durata dell’Accordo.
6. La struttura e le funzioni del Comitato potranno essere modificate solo previa modifica del presente Accordo, solo a seguito di parere unanime dei firmatari.
7. I componenti del Comitato potranno decidere autonomamente, in relazione alle finalità del presente Accordo, di avvalersi di propri consulenti, a proprie spese e previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.
8. Il Comitato prende atto e condivide il contenuto della Relazione semestrale di cui all’art. 6, comma 2, lettera d) redatta e inviata dalla SPM ai membri del Comitato;
9. Il Comitato adotta le decisioni di propria competenza a maggioranza relativa dei partecipanti aventi diritto, ad esclusione del parere di cui al comma 6.
10. Il Comitato non corrisponde alle figure decisionali riportate al Cap. 9 degli ILG che hanno competenza in merito alle attività da svolgere in caso di variazioni dei parametri monitorati secondo il sistema di emergenza.

## **Articolo 6**

### **(Compiti della SPM)**

1. INGV, in qualità di organo tecnico incaricato tramite il presente Accordo di svolgere il ruolo di SPM per il monitoraggio del Programma sperimentale di stoccaggio “CCS Ravenna Fase 1”:
- a) esamina e valuta il progetto di monitoraggio proposto dal Titolare;
  - b) esegue l’elaborazione, analisi ed interpretazione finale dei dati;

- c) provvede alla trasmissione dei dati grezzi al MASE;
- d) redige, con la collaborazione dei soggetti previsti (“...*il Concessionario, l’UNMIG, la Regione e, ove ricorra, il MATTM*”, Cap. 9.1 ILG), il DGOM indicato nel Cap. 9 degli ILG;
- e) assicura le attività, di sua competenza, di disseminazione e comunicazione dei monitoraggi effettuati.

2. INGV nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall’art.10, comma 3:

- a) acquisisce dal Titolare e analizza in modo indipendente i dati di stoccaggio, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini del monitoraggio, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti;
- b) acquisisce in *real time* ed in modo indipendente i dati non elaborati delle reti, effettuando dei sopralluoghi, ove lo ritenga necessario;
- c) conduce per la durata indicata nel parere del Comitato ETS richiamato dal D.M. 26 gennaio 2023 e s.m.i. “*prima dell’inizio della attività di coltivazione o stoccaggio, al fine di poter verificare e misurare la sismicità naturale di fondo in condizioni non perturbate*”(§5.3 ILG” il monitoraggio con le reti conformi ai criteri indicati negli ILG, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d);
- d) verifica sistematicamente la funzionalità della rete di monitoraggio ed elabora e interpreta i dati grezzi (*raw data*) acquisiti dalla medesima rete di monitoraggio, rispetto ai quali, avendone già accesso diretto, ne diventa il proprietario e ne acquisisce diritto d’uso per i fini di cui al presente Accordo, per fini scientifici, di pubblica utilità e istituzionali dell’Istituto (sono esclusi fini commerciali). Tale diritto d’uso non pregiudica proprietà, diritto d’uso e diritto all’accesso diretto del Titolare;
- e) redige e distribuisce ai componenti del Comitato, la “Relazione semestrale” con i risultati del monitoraggio, a firma dei rappresentanti INGV responsabili del monitoraggio per condivisione da parte dello stesso Comitato.

## **Articolo 7**

### **(Compiti del Titolare dell'autorizzazione)**

1. ENI, in stretta ottemperanza agli obiettivi previsti dal presente Accordo e nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10, comma 3:

- a. fornisce alla SPM i dati giornalieri dei volumi di stoccaggio, oltreché i dati geologici e di sottosuolo, ai fini dell'applicazione del monitoraggio di cui al presente Accordo;
- b. dà accesso diretto alla SPM ai dati grezzi delle stazioni sismiche componenti la rete, compresi i dati acquisiti dalla fibra ottica (monitoraggio DAS), secondo modalità e frequenza specificate nel "*Protocollo di trasmissione dati*" di cui all'art. 8, comma 2. Gli stessi dati sono disponibili al Titolare per loro eventuali elaborazioni a proprie spese;
- c. dà accesso alla SPM ai dati ottenuti dai rilievi GPS e fornisce anche quelli satellitari (InSAR) e delle livellazioni di alta precisione secondo modalità e frequenza specificate nel "*Protocollo di trasmissione dati*" di cui all'art. 8, comma 2;
- d. fornisce i dati di pressione a testa e fondo pozzo, con frequenza e tipologia da stabilirsi nell'ambito del "*Protocollo di trasmissione dati*", di cui al successivo art. 8, comma 2, ed in linea con il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2023;
- e. garantisce l'esecuzione delle attività di manutenzione delle reti di monitoraggio sismico e GNSS che rimangono di proprietà del Titolare, ed ottempera prontamente alle prescrizioni che la SPM impartisce per garantire la funzionalità delle reti di monitoraggio;
- f. svolge tutte le attività previste dal presente Accordo nel rispetto delle norme che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle eventuali prescrizioni degli enti e pubbliche amministrazioni preposte, avendo cura di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.

2. L'esecuzione del presente Accordo costituisce adempimento da parte di ENI a quanto prescritto nell'ambito del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2023 e s.m.i. di autorizzazione del Programma sperimentale di stoccaggio "CCS Ravenna Fase 1" all'art. 3, comma 1, lett. c) "Obblighi e prescrizioni", riguardanti l'applicazione degli ILG.

### **Articolo 8**

## (Dati)

1. ENI, nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati, assicura alla SPM la disponibilità dei dati dei volumi di stoccaggio, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali.
2. Le modalità di trasmissione dei dati sono contenute nel “*Protocollo di trasmissione dati*” da redigere entro 30 giorni dalla prima riunione del Comitato.
3. I dati del monitoraggio sono interpretati dalla SPM, la quale è tenuta a trasmettere al Comitato, alla DGIS, alla REGIONE e al COMUNE il documento di cui all’art. 6, comma 2, lettera e).
4. Il MASE, la REGIONE e il COMUNE possono utilizzare i dati nell’ambito delle proprie competenze istituzionali previste e disciplinate dalla legge.
5. I risultati dei monitoraggi sono pubblicati sul sito web dedicato della SPM, sul sito della DGIS e sul sito della REGIONE. Rimane inteso che nell’utilizzo, condivisione e pubblicazione è da salvaguardare la riservatezza industriale dei dati sensibili, tra cui anche i dati di deformazione del suolo.
6. Nel periodo di monitoraggio si conviene tra le Parti che i dati siano:
  - a) acquisiti ed elaborati dalla SPM;
  - b) consegnati dalla SPM al MASE, che li conserva in forma *raw* ed elaborata e consegnati in forma elaborata alla Regione e al Comune;
  - c) diffusi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni semestrali, anche pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata, ecc.).
7. I firmatari concordano che le attività e le conoscenze sviluppate nell’ambito dell’Accordo dal Titolare e dalla SPM in ambito geologico-strutturale, sismologico e informazioni di geologia di giacimento non di dettaglio vengano condivise e utilizzate da tutti per una migliore gestione e collaborazione, salvaguardando la riservatezza industriale dei dati sensibili, da esplicitare nel “*Protocollo di Trasmissione dati*”.
8. Le procedure, i codici numerici e le metodologie sviluppate dalla SPM nell’ambito di questo Accordo sono messe a disposizione del Comitato, previo accordo di confidenzialità.
9. L’autorizzazione per l’accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili relativi al Programma sperimentale di stoccaggio “CCS Ravenna Fase 1”, da rilasciare eventualmente dal Titolare, è disciplinata dal Protocollo di cui all’art. 8, comma 2 del presente Accordo.

10. Parallelamente all'attività della SPM, al Titolare è in ogni caso riservata la facoltà di eseguire autonomamente e a proprie spese l'interpretazione dei dati. Il Titolare ha inoltre diritto a pubblicare e trattare i propri risultati.

## **Articolo 9**

### **(Oneri finanziari)**

1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico della DGIS, della REGIONE e del COMUNE.
2. Nelle more dell'istituzione presso il MASE di un apposito fondo alimentato dai concessionari, si stabilisce di istituire presso il COMUNE un fondo alimentato da ENI, secondo quanto previsto dai seguenti commi 3 e 4.
3. Tale fondo è destinato esclusivamente al pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM.
4. Gli oneri finanziari e le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso il COMUNE e per il pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM sono disciplinati da specifici protocolli, da sottoscrivere entro 120 giorni dalla firma del presente Accordo e di durata pari alla vigenza del presente Accordo (art. 4, commi 2 e 3) prorogabili in linea con l'eventuale proroga e/o modifica dell'Accordo Quadro, tra il COMUNE ed INGV e tra il COMUNE e il Titolare, la cui congruità dei costi è stabilita dalla DGIS del MASE attraverso la consultazione della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie – CIRM.

## **Articolo 10**

### **(Varie)**

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, il Titolare assicura ai componenti del Comitato, compatibilmente con le proprie necessità operative e di business, l'utilizzo di strutture logistiche ed informatiche presso le proprie sedi operative.
2. La DGIS può presenziare alle attività, svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo e, qualora necessario ai fini della sicurezza anche ambientale delle attività, impartire disposizioni anche ai fini della corretta applicazione del Cap. 9 degli ILG.

3. Eventuali ulteriori attività non previste dal presente Accordo ed i relativi costi, potranno essere disposti dal Comitato con apposite e successive integrazioni, ferme restando le previsioni di cui all'art. 9, comma 4.
4. In caso di eventuali conflitti sui compiti e sulle responsabilità delle Parti definiti nel presente Accordo, si fa riferimento agli ILG.
5. L'applicazione di nuove versioni aggiornate degli ILG, rispetto a quelle attuali, nell'ambito del presente Accordo, avviene a seguito di condivisione da parte del Comitato.
6. Il MASE rende pubblico il DGOM mediante le modalità stabilite al Cap. 8 degli ILG, salvaguardando comunque le informazioni riservate.

## **Articolo 11**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e dalla successiva ed ulteriore normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia.

## **Articolo 12**

### **(Confidenzialità, Pubblicazioni, Legge Applicabile e risoluzione delle controversie, Compliance e Anticorruzione)**

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i. In particolare, le Parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato procedure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o

collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

2. Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a rispettare, mantenere ed attuare efficacemente le suddette procedure e comportamenti per l'intera durata del presente Accordo, e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, di tali procedure o comportamenti, come peraltro la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 derivanti dall'esecuzione dell'Accordo o comunque ad esso connessi e relativi, costituisce grave inadempimento, con diritto in tal caso, per ciascuna delle Parti, di recedere dal presente Accordo. In tal caso, l'esercizio del suddetto diritto di recesso avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei comportamenti, ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra, nonché ferma restando l'obbligazione di mallevare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

3. Il presente Accordo è regolamentato dalla legge italiana.

4. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, alla interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo, è competente il Foro di Roma.

### **Articolo 13**

#### **(Miscellanea)**

1. Il presente Accordo è modificabile attraverso comunicazione scritta e successivo accordo tra le Parti.

2. Le comunicazioni in merito alle modifiche, integrazioni al presente Accordo sono da inviare a mezzo di posta elettronica certificata all'attenzione delle persone e agli indirizzi di seguito specificati:

INGV: al Presidente all'indirizzo pec: aoo.roma@pec.ingv.it

MASE: al Direttore Generale della DGIS all'indirizzo pec: is@pec.mite.gov.it

REGIONE: al Direttore Generale della Direzione Cura del territorio e dell'ambiente, ing. Paolo Ferrecchi all'indirizzo pec: DGCTA@postacert.regione.emilia-romagna.it

COMUNE: all'indirizzo pec: comune.ravenna@legalmail.it

ENI: al Procuratore di competenza all'indirizzo pec: up\_coord\_attivita\_italia\_e\_adriatico@pec.eni.com

Ciascuna Parte può modificare i suddetti indirizzi previa comunicazione agli altri firmatari l'Accordo.

## **Articolo 14**

### **(Registrazione e Bollo)**

1. L'Accordo e accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale, sono sottoposti alla registrazione in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore del contratto ai sensi dell'art. 9 della tariffa – parte prima- allegata al DPR. 131/86), presso l'Agenzia delle Entrate.



**Ministero dell’Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
(DGIS)**

---

*Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

**Regione Emilia-Romagna  
Assessorato alla Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa  
del suolo e della costa, Protezione civile**

---

*La Vicepresidente - Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico,  
Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile  
(Irene Priolo)*

**Comune di Ravenna**

---

*Il Sindaco  
(Michele De Pascale)*

**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**

---

*Il Presidente  
(Prof. Carlo Doglioni)*

**Per accettazione  
ENI S.p.A.**

---

*Un Procuratore  
(Ing. Manfredi Giusto)*